

dossier

XIX Legislatura

16 settembre 2024

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento

A.C. 1950



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 341



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 341

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0057.docx

INDICE

▪ PREMESSA	3
------------------	---

SCHEDA DI LETTURA

▪ Articolo 1, comma 1, lett. a) (<i>Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio</i>)	7
▪ Articolo 1, comma 1, lett. b) (<i>Impegno dei magistrati onorari confermati e incompatibilità</i>)	12
▪ Articolo 1, comma 1, lett. c) (<i>Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati</i>)	15
▪ Articolo 1, comma 1, lett. d) (<i>Disposizioni in tema di destinazione in supplenza, di attività durante il periodo feriale, di trasferimento, di valutazione di idoneità professionale e in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati onorari confermati</i>).....	19
▪ Articolo 1, comma 1, lett. e) (<i>Modifiche all'articolo 31</i>)	28
▪ Articolo 1, comma 1, lett. f), e comma 2 (<i>Regime retributivo, previdenziale e fiscale</i>).....	30
▪ Articolo 2 (<i>Rimessione in termini e disciplina della conferma</i>)	36
▪ Articolo 3 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	37
▪ Articolo 4 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	38

Premessa

Il disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (A.C. 1950) è stato presentato alla Camera il 5 luglio 2024.

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2024-2026; nella seduta del 10 settembre 2024, il Presidente della Camera, preso atto del parere reso dalla Commissione Bilancio, ha comunicato all'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-bis, del Regolamento, che lo stesso non reca disposizioni estranee al suo oggetto e lo ha assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia.

Il disegno di legge, che introduce disposizioni volte a revisionare il **regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari**, come riportato nell'analisi tecnico-normativa allegata, ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura di una **procedura di infrazione (n. 2016/4081)** per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari.

Tale procedura è stata avviata a seguito della riforma della magistratura onoraria operata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 57 del 2016, riforma a sua volta adottata per rispondere ai rilievi formulati in una precedente procedura di infrazione. La citata riforma, i cui punti principali risiedevano nella temporaneità dell'incarico di magistrato onorario e nell'esclusione che dall'assunzione di tale incarico derivasse l'insorgere di un rapporto di pubblico impiego, non ha tuttavia superato il vaglio della Commissione europea, che ha avviato, nel luglio 2021, con l'invio all'Italia di una lettera di costituzione in mora, la sopra citata procedura di infrazione sul presupposto che la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non sia pienamente conforme alla disciplina unionale in materia di diritto del lavoro. In particolare, viene contestata all'Italia il mancato riconoscimento ai magistrati onorari dello *status* di lavoratori, in quanto per il diritto italiano essi sono considerati prestatori di servizi a titolo "onorario". Da tale mancato riconoscimento deriva l'assenza di una serie di tutele a favore degli stessi magistrati onorari, in ambiti quali le ferie, la maternità, la malattia, la giusta retribuzione, nonché l'abuso di contratti a tempo determinato che si succedono nel tempo.

Un primo intervento correttivo della disciplina riguardante la magistratura onoraria è stato quindi attuato dalla legge di bilancio per l'anno 2022 (art. 1, commi 629-633, della [legge n. 234 del 2021](#)), che ha apportato notevoli modificazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017, prevedendo una procedura valutativa di conferma per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ed il riconoscimento di una indennità a favore dei

magistrati onorari che decidano di non partecipare alla procedura o che non la superino, a titolo di ristoro delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario.

Un ulteriore intervento è stato effettuato dall'art. 15-bis del [decreto-legge n. 75/2023](#), che ha disposto l'assimilazione dei compensi percepiti dai magistrati onorari ai redditi da lavoro dipendente e l'iscrizione dei magistrati onorari all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS o alla gestione separata a seconda che svolgano le funzioni in via esclusiva o in via non esclusiva.

Il disegno di legge in esame, pertanto, introduce disposizioni organiche per la **revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente c.d. ad esaurimento** – ovvero quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 – e regola compiutamente sia il **rapporto di lavoro** di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione.

Si segnala, infine, che è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, tra le quali la citata procedura n. 2016/4081, relativa al trattamento previdenziale dei magistrati onorari, contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge¹.

¹ Al riguardo, si segnala che nella relazione illustrativa del citato articolo 2 il Governo ribadisce la necessità dell'intervento attraverso lo strumento del decreto-legge, in quanto le disposizioni relative al trattamento previdenziale dei magistrati onorari, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla magistratura onoraria, risultano in questo modo immediatamente applicabili e, avendo carattere di norma interpretativa, hanno efficacia retroattiva.

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1, lett. a)
(Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio)

L'articolo 1, comma 1, lett. a), interviene sulla disciplina del **rapporto di lavoro** dei magistrati onorari, dettando norme in materia di **esclusività delle funzioni, cessazione dal servizio** e applicazione ai magistrati onorari del **CCNL Comparto funzioni centrali** per quanto riguarda permessi, assenze e congedi.

Le modifiche concernono l'**articolo 29 del d.lgs. 116/2017**, già oggetto di integrale sostituzione da parte dell'art. 1, comma 629, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), e riguardano la disciplina delle seguenti tematiche:

- l'**incompatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative** per coloro che scelgono il regime di esclusività (comma 6);
- la **cessazione dal servizio** per i magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa (comma 7);
- l'**applicazione del CCNL Comparto funzioni centrali**, per la disciplina di permessi, assenze e congedi (comma 8);
- la **possibilità di optare per il regime di esclusività entro il 31 luglio di ogni anno** successivo a quello di immissione nel ruolo (comma 9).

La disciplina delineata dall'art. 1, commi 629-633, della [legge n. 234 del 2021](#) ha profondamente modificato la disciplina originariamente recata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, che era improntato ai principi della temporaneità dell'incarico e dell'esclusione che l'assunzione di tale incarico potesse determinare l'insorgenza di un rapporto di pubblico impiego, tanto che ai magistrati onorari non poteva essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana proprio per assicurare la compatibilità dell'esercizio della funzione con lo svolgimento di attività lavorative o professionali.

In particolare, l'articolo 29 del d.lgs. 116/2017, completamente riscritto dal citato comma 629, prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 116 (15 agosto 2017) **di essere confermati a domanda** sino al compimento del **settantesimo anno di età**, subordinando tale conferma al superamento di una **procedura valutativa** consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico di diritto civile sostanziale e processuale ovvero di diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato le funzioni giurisdizionali onorarie. A tal fine, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad indire **tre distinte procedure valutative** - nel triennio 2022/2024 - riguardanti i magistrati onorari in servizio che, alla data del 15 agosto

2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio, tra i 12 e i 16 anni di servizio ovvero meno di 12 anni di servizio. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione implica la **rinuncia ad ogni ulteriore pretesa** relativa al **rapporto onorario pregresso**, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma.

I magistrati onorari che **non presentino domanda** di partecipazione alla procedura per la conferma **cessano dal servizio**. Ai magistrati onorari che decidano di non partecipare alla procedura per la conferma o che non la superino è riconosciuta una **indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro** integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario.

Ai **magistrati confermati** sono invece corrisposti: un **compenso** parametrato a quello spettante al personale amministrativo giudiziario di Area III; l'**indennità giudiziaria** di amministrazione (in misura doppia per i magistrati in regime esclusivo).

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 1 è ripartita in 2 numeri, il primo dei quali sostituisce i commi 6, 7, 8 e 9 del citato articolo 29.

Il nuovo **comma 6** sancisce il principio dell'**incompatibilità dell'attività di magistrato onorario con altre attività lavorative per coloro che hanno optato**, entro 30 giorni dalla comunicazione del superamento della prova valutativa e quindi della conferma in ruolo, **per il regime di esclusività delle funzioni**. A tal fine viene richiamato l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che dispone per i magistrati il divieto di assumere pubblici o privati impieghi od uffici (ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza), nonché di esercitare industrie, commerci o qualsiasi libera professione.

Sempre ai sensi del citato articolo 16, i magistrati non possono inoltre accettare incarichi di qualsiasi specie, né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del CSM. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici. Il divieto di accettare cariche societarie non si applica nei casi di società cooperative.

Il nuovo **comma 7**, riproducendo il contenuto del vigente comma 9, prevede che **i magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa** per la conferma in ruolo **cessino dal servizio** al momento dell'entrata in vigore della disposizione medesima.

Si osserva che il testo del comma 7 fa riferimento all'entrata in vigore del decreto, che tuttavia è già in vigore; sarebbe pertanto opportuno riferirsi alla data di entrata in vigore della disposizione che introduce la novella recata dal disegno di legge in commento.

Il nuovo **comma 8** individua nel **contratto collettivo** nazionale “**Comparto funzioni centrali**” la fonte che disciplina il riconoscimento di taluni istituti ai magistrati onorari. In particolare, la norma riguarda **permessi, assenze e congedi**.

Sul punto, si segnala che la disciplina relativa ai suddetti istituti è attualmente contenuta negli articoli da 24 a 30 del [CCNL Funzioni centrali 2019-2021](#) che regolamentano i permessi retribuiti, anche per particolari motivi personali e familiari, i congedi parentali e per donne vittime di violenza e le assenze per malattia o visite mediche.

Il nuovo **comma 9** consente ai magistrati onorari confermati che non abbiano immediatamente optato per il regime di **esclusività delle funzioni di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo**. In tal caso, gli effetti conseguenti a tale opzione decorreranno dall’anno successivo.

Si ricorda che l’art. 15-*bis* del [decreto-legge n. 75 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112, del 2023, ha provveduto ad **assimilare i compensi** dei magistrati onorari **ai redditi da lavoro dipendente** e a disciplinare il **regime previdenziale** ad essi applicabile, disponendo l’**iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’INPS** per i magistrati onorari che hanno optato per il **regime esclusivo** e l’**iscrizione alla gestione separata** di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni **in via non esclusiva**.

Il numero 2 delle lett. *a)* in commento rinomina “**ruolo ad esaurimento**” quello che la normativa vigente definisce “contingente ad esaurimento” dei magistrati onorari in servizio.

Riforma organica della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall’AC 1950
Art. 29 (<i>Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio</i>)	Art. 29 (Ruolo <i>ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio</i>)
1-5 <i>omissis</i>	<i>Identici.</i>
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono	6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono

Riforma organica della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'AC 1950
optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.	optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2,	7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3. (v. comma 9)

Riforma organica della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'AC 1950
in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.	
8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.	8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il CCNL Comparto funzioni centrali, per la disciplina di permessi, assenze e congedi.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.	9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nei termini indicati nel comma 6, possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo e ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello in cui è esercitata l'opzione.

Articolo 1, comma 1, lett. b)
(Impegno dei magistrati onorari confermati e incompatibilità)

L'articolo 1, comma 1, lett. b), in primo luogo, **demanda al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale la definizione del programma di lavoro** dei magistrati onorari, fissando comunque un **limite alla durata di lavoro settimanale**; in secondo luogo, reca la disciplina delle **incompatibilità** per i magistrati confermati che abbiano optato per il **regime di esclusività**.

La **lettera b) del comma 1** dell'art. 1 del disegno di legge in esame introduce nel d.lgs. n. 116 del 2017 i nuovi articoli 29-*bis* e 29-*ter*, in materia, rispettivamente, di impegno dei magistrati onorari confermati e incompatibilità.

In particolare, l'**art. 29-*bis*** del d.lgs. n. 117 del 2016, come introdotto dalla disposizione in commento, distingue, nei 2 commi di cui si compone, l'impegno lavorativo richiesto ai magistrati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni e quello richiesto ai magistrati che non abbiano esercitato tale opzione.

In entrambi i casi, i magistrati devono garantire la loro disponibilità sulla base di un **programma di lavoro** definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, elaborato **nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura**.

La sostanziale differenza tra i due regimi è data dal **limite all'orario lavorativo settimanale**, stabilito dallo stesso articolo 29-*bis*, ovvero:

- **36 ore** a settimana per i magistrati **in regime di esclusività** (comma 1);
- **16 ore** a settimana per i magistrati **non in regime di esclusività** (comma 2).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa “la determinazione dell'orario di lavoro è condizione di compatibilità della disciplina con la direttiva 2003/88/CE, come evidenziato dalla Commissione europea nel parere motivato notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 ex articolo 258 TFUE”.

Il nuovo **art. 29-*ter*** invece, **prevede che i magistrati onorari confermati** che abbiano esercitato l'opzione per il regime di esclusività:

- non possano svolgere le funzioni in uffici giudiziari del circondario del tribunale nel quale esercitano la **professione forense** il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado;
- non possano essere assegnati allo **stesso ufficio giudiziario** nel quale esercitano la funzione di magistrato onorario il coniuge, i conviventi, la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

Per i magistrati onorari che non abbiano optato per il regime di esclusività, quindi, rimane ferma la disciplina recata dall'art. 5 del d. lgs. 116/2017.

Si ricorda che l'art. 5 del d. lgs. 116/2017 reca disposizioni in materia di **incompatibilità dei magistrati onorari**.

Il comma 1 prevede che non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario i parlamentari nazionali ed europei, i membri del Governo e delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, i ministri di culto, coloro che ricoprono la carica di difensore civico, coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

Ai sensi del comma 2, i magistrati onorari non possono esercitare le funzioni in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Inoltre, gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce, tuttavia, causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili e alle commissioni tributarie.

Ai sensi del comma 3, i magistrati onorari non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

Il comma 4 prevede che non possano essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che siano tra di loro parenti fino al secondo grado, affini entro il primo grado, coniugi, conviventi o uniti civilmente.

Il comma 5 prevede, infine, che i magistrati onorari non possano ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercitano le funzioni.

Per quanto riguarda i **magistrati professionali**, invece, le incompatibilità sono disciplinate dall'ordinamento giudiziario (r.d. 12/1941).

L'art. 16 stabilisce che essi non possono assumere impieghi pubblici o privati né possono esercitare industrie, commerci e professioni.

L'art. 18 prevede che non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

Tale norma è tuttavia temperata dalla previsione, contenuta nel medesimo articolo, per cui la ricorrenza dell'incompatibilità deve essere valutata in concreto sulla base di una serie di criteri concorrenti valutati unitariamente, quali la rilevanza della professione forense svolta davanti all'ufficio di appartenenza del magistrato (tenuto altresì conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività), la dimensione dell'ufficio giudiziario e la sua organizzazione tabellare nonché la sua eventuale funzione specialistica (l'incompatibilità ricorre sempre nei casi di tribunali con sezione unica e delle relative procure), la materia trattata dal magistrato e dal professionista.

L'art. 19 detta analoghe norme in materia di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede.

Articolo 1, comma 1, lett. c)
(Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati)

L'articolo 1, comma 1, lett. c) modifica la disciplina relativa ai **compiti** e alle **funzioni** dei giudici e dei viceprocuratori onorari confermati.

La **lett. c)** del comma 1, dell'articolo 1 **sostituisce integralmente** l'**articolo 30** del decreto legislativo n. 116 del 2017.

In base all'articolo 30, nella sua formulazione vigente, fino al 2025 il presidente del tribunale potrà:

- assegnare all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio come giudici di pace;
- assegnare la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici onorari di tribunale.

Fino alla medesima data, inoltre, il presidente assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace, esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo.

L'articolo 30, come sostituito dal disegno di legge, disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (VPO) confermati.

La disposizione precisa in primo luogo (comma 1) che il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati, vice procuratori onorari confermati.

Si prevede quindi che:

- ai magistrati onorari che esercitavano le funzioni di **giudice di pace** continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace (comma 2);
- ai **giudici onorari di tribunale** confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, è assegnata la trattazione e la definizione,

con funzioni monocratiche, di tutti i procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli elencati nei commi 4 e 5 (comma 3).

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 30, per il **settore civile** al giudice onorario **possono essere assegnati tutti i procedimenti**, ad esclusione:

- dei **procedimenti in materia di famiglia**, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023 (concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni);
- dei **procedimenti in materia societaria e concorsuale**;
- dei **procedimenti in materia di lavoro**, previdenza e assistenza obbligatoria;
- dei **procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace**;
- dei **procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000**, nonché relativi al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;
- dei **procedimenti cautelari e possessori**, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.

Ai sensi del vigente articolo 7 c.p.c. il giudice di pace è competente:

- per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 euro, per le cause - con analogo limite di valore- di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria;
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 25.000 euro.

È competente inoltre **per materia**:

- per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

- per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega, ha previsto un **ampliamento delle competenze del giudice di pace in materia civile e tavolare**. Tale nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 31 ottobre 2025. I Giudici di pace avranno, così, competenza per cause relative a beni mobili di valore fino a trentamila euro; cause relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a cinquantamila euro; cause per apposizione di termini; cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'art. 71 quater disp. att. c.c.; cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli artt. 905, 906 e 907 del medesimo codice; cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; cause in materia di esercizio delle servitù prediali; cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli artt. 1107 e 1109 c.c.; cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile. Il Giudice di pace sarà altresì competente, purché il valore della controversia non sia superiore a trentamila euro per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; per le cause in materia di accessione e per le cause in materia di superficie.

Per quanto concerne il **settore penale**, invece al giudice onorario possono essere assegnati **tutti i procedimenti** (comma 5) ad esclusione:

- dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli previsti dall'articolo 550 c.p.p. (si tratta dei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio);
- dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;
- dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
- dei procedimenti di cui all'articolo 558 c.p.p. e del conseguente giudizio (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo).

Occorre rammentare che non è stata attuata la originaria delega contenuta nella legge n. 57 del 2016 che consentiva di attribuire al giudice di pace la competenza nei procedimenti relativi alle seguenti nuove fattispecie di reato: la minaccia (art. 612, commi 1 e 2 c.p., escluse le ipotesi aggravate); il furto perseguibile a querela (art. 626 c.p.), il rifiuto di prestare le proprie generalità (art. 651 c.p.), l'abbandono di animali (art. 727 c.p.), le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ed i fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari (art. 6 legge n. 283/1962).

Il comma 6 chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al **collegio** è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali, salvo che, per il settore civile, si tratti di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, si tratti di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.

Il comma 7 precisa che in ogni caso del collegio non può far parte più di un giudice onorario.

Ai sensi del comma 8, ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 (ovvero al 15 agosto 2017) esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17 (rispettivamente in materia di funzioni e compiti dei vice procuratori onorari e di attività ad essi delegabili), salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al PM in tutti i giudizi in materia civile, del lavoro o fallimentare.

Articolo 1, comma 1, lett. d)
(Disposizioni in tema di destinazione in supplenza, di attività durante il periodo feriale, di trasferimento, di valutazione di idoneità professionale e in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati onorari confermati)

La **lett. d)** del comma 1 dell'articolo 1 introduce nel decreto legislativo disposizioni in materia di **destinazione in supplenza**, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio; di **disciplina delle ferie** e di **trasferimenti a domanda** dei magistrati onorari. Viene poi disciplinata la **procedura di valutazione di idoneità professionale** e viene introdotto uno specifico regime di **responsabilità disciplinare**.

La **lett. d) del comma 1** inserisce gli **articoli da 30-bis a 30-septies**, nel decreto legislativo n. 116 del 2017.

Il nuovo **articolo 30-bis** interviene in materia di **destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati**.

Si prevede che **nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati**, in presenza di eccezionali esigenze di servizio, a **compiti di supplenza** dei magistrati assenti o impediti, se è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.

Tale supplenza **non può essere prevista** comunque in relazione ai procedimenti in materia di famiglia e in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, nonché, con riguardo alla giustizia penale, ai procedimenti assegnati al Gip e al Gup, ai giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace e ai procedimenti per direttissimo.

La disposizione richiama i procedimenti esclusi ai sensi del:

- comma 4, lett. a), c) e d) dell'articolo 30;
- del comma 5, lett. b), c) e d) dell'articolo 30 (comma 1).

I giudici onorari di tribunale confermati possono essere altresì assegnati, con provvedimento del Presidente del Tribunale, **in supplenza**

presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace (comma 2).

Ai magistrati onorari destinati in supplenza non è dovuto alcun trattamento di missione, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale (comma 4).

Ai sensi del comma 3 l'attività di supplenza non può in nessun caso comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dal nuovo articolo 29-bis del decreto legislativo (*si veda lett. b), comma 1, articolo 1 del disegno di legge – v. supra*).

L'articolo 30-ter, reca disposizioni in materia di **attività durante il periodo feriale dei magistrati onorari confermati**.

In particolare, la disposizione in commento prevede che i predetti magistrati **non prestino attività durante il periodo feriale** di cui all'art. 1 della legge 742/1969, vale a dire **dal 1° al 31 agosto** di ciascun anno, salvo che ricorrano **specifiche esigenze d'ufficio**, nel qual caso è riconosciuto al magistrato il diritto di non prestare attività per un corrispondente numero di giorni nel periodo ordinario.

Si precisa espressamente che il **compenso** previsto dagli artt. 31-bis e 31-ter (su cui vedi *infra*) **è corrisposto anche nel periodo di sospensione dell'attività**.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 742/1969 – come modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 132/2014, conv. con modificaz. dalla legge 162/2014 – il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il nuovo articolo 30-quater disciplina il **trasferimento dei magistrati onorari confermati**.

Si prevede in particolare che:

- **i magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati**, a domanda, **ad una sede diversa** da quella cui risultano assegnati a condizione che **la sede richiesta presenti una scopertura** e sia ubicata nel medesimo distretto di Corte di appello della sede assegnata. La nuova assegnazione è disposta con decreto del

Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del CSM, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, adottata dopo aver sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60% e può essere riproposta solo decorsi quattro anni dal precedente decreto di nuova assegnazione (comma 1);

- **i magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o viceprocuratore possono essere assegnati**, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati, purché sia ubicata nel medesimo distretto di Corte di appello della sede assegnata (la disposizione non richiede quindi in questo caso che la sede richiesta presenti una scopertura). La nuova assegnazione avviene con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del CSM, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo aver sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nella cui circoscrizioni sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto (comma 2). I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, **essere trasferiti anche presso un ufficio del giudice di pace** che presenti scopertura di organico, nell'ambito del distretto di Corte d'Appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice onorario di tribunale. Il trasferimento avviene con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del CSM, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, adottata dopo aver sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono ubicati l'ufficio di provenienza e quello richiesto (comma 4).

Si ricorda che i **consigli giudiziari** sono organi territoriali dell'autogoverno della magistratura, che svolgono una attività consultiva nei confronti del CSM, redigendo pareri relativi alle valutazioni di professionalità dei magistrati, al trasferimento di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale dei magistrati. I Consigli giudiziari sono istituiti in ogni distretto di corte d'appello e sono attualmente regolamentati dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, che ne disciplina la composizione (variabile, in ragione delle dimensioni del distretto, con Presidente della Corte di appello e Procuratore Generale presso la Corte di appello membri di diritto), le competenze e la durata in carica (4 anni).

L'**articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25** prevede che in ciascun consiglio giudiziario debba essere istituita una **sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari**. La sezione è

composta dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore Generale nonché: nei distretti con meno di 350 magistrati, da tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto; nei distretti con un numero di magistrati compreso tra 351 e 600, da cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto; nei distretti con oltre 600 magistrati, da otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e da quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto.

Il comma 3 estende la procedura di trasferimento, senza i limiti previsti per il caso di trasferimento a domanda, alle ipotesi in cui il trasferimento si renda necessario per eliminare le **situazioni di incompatibilità** di cui all'articolo 29-ter. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di esclusività, le incompatibilità di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di esclusività, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 (*si veda lett. b) del comma 1, articolo 1 – v. supra*).

Ai sensi del comma 5, infine, è applicabile al magistrato onorario confermato l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in base al quale il lavoratore che assiste il coniuge o un parente con disabilità in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Il nuovo **articolo 30-quinquies**, anch'esso introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, delinea un sistema di **valutazione**, a **cadenza quadriennale**, diretta a confermare la permanenza **dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati (comma 1)**, costruito sulla falsariga di quello previsto per i magistrati professionali.

Le valutazioni di professionalità dei magistrati sono disciplinate dagli articoli **10-bis, 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160**, come riformati dall'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44.

In particolare, è stato istituito il **fascicolo personale del magistrato**, destinato a raccogliere tutte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso

professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini della valutazione di professionalità.

Inoltre, si prevede che tutti i magistrati, con cadenza quadriennale, sono sottoposti, a partire dall'ingresso in magistratura e fino alla settima valutazione di professionalità, a una verifica volta ad accertare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. La disciplina attuativa è contenuta nella **Circolare del Consiglio superiore della magistratura n. 20691 dell'8 ottobre 2007** e successive modificazioni.

La valutazione viene effettuata dal CSM con provvedimento adottato sulla base di un parere motivato del Consiglio giudiziario del distretto in cui presta servizio il magistrato da valutare e della relativa documentazione, nonché esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

In caso di giudizio negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il CSM può richiedere la partecipazione del magistrato a corsi di riqualificazione professionale, può assegnarlo a una diversa funzione o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche.

Inoltre, la valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. Se il CSM, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.

La procedura di valutazione dei magistrati onorari prevista dal nuovo articolo 30-*quinquies* si articola in due fasi.

La prima fase è rimessa alla **sezione autonoma per i magistrati onorari** del consiglio giudiziario.

In particolare, si prevede che la sezione autonoma confermi l'idoneità del magistrato onorario confermato a svolgere le funzioni giudiziarie. La valutazione deve essere svolta sulla base di una serie di atti e documenti elencati dal **comma 2** del nuovo art. 30-*quinquies*. Si tratta, nello specifico di:

- un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per la valutazione;
- copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri indicati dal Consiglio superiore della magistratura;
- l'autorelazione del magistrato onorario;

- le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile;
- l'attestazione della struttura della formazione decentrata trasmessa ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017;
La disposizione richiamata stabilisce che sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, avvalendosi della rete di formazione decentrata. La struttura della formazione decentrata attesta l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della formulazione del giudizio per la conferma dell'incarico.
- le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati.

Ai sensi del **comma 3**, la sezione autonoma, una volta acquisiti i predetti documenti, esprime, almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio e – se necessario – previa audizione dell'interessato, un **giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie**. Il giudizio viene **trasmesso al Consiglio superiore della magistratura** e deve essere motivato (solo) in caso di non idoneità. La disposizione specifica che i giudizi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.

Il **comma 4** stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura acquisisce il giudizio espresso dalla sezione autonoma del consiglio giudiziario. In caso di **conferma del giudizio di non idoneità**, si prevede che il CSM disponga, **per un biennio**, l'assegnazione del magistrato onorario confermato all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con **esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali**.

All'esito del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto ad una **nuova valutazione di idoneità professionale**, da effettuare tenendo conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o presso l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Nell'ipotesi in cui il magistrato risulti destinatario di una **seconda valutazione di inidoneità**, la disposizione stabilisce che venga **dispensato dal servizio** con decreto del Ministro della giustizia.

Quanto al **regime disciplinare** l'**articolo 30-sexies** prevede una **graduazione delle sanzioni** a fronte delle violazioni dei doveri inerenti alle funzioni.

Ai sensi del comma 1 l'obbligo di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dai magistrati onorari compete:

- al presidente del tribunale per i giudici onorari confermati;
- al procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari.

Tale vigilanza è esercitata in conformità al disposto dell'articolo 20, che definisce i doveri dei magistrati onorari, e del nuovo articolo 29-bis che disciplina l'impegno complessivo dei magistrati onorari confermati del decreto legislativo n. 116 del 2017.

Tale vigilanza ha altresì ad oggetto:

- **per i magistrati onorari optanti per l'esercizio esclusivo** delle funzioni, l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, (in base al quale è vietato ai magistrati assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché esercitare industrie o commerci, o qualsiasi libera professione) e del regime di incompatibilità previsto dal nuovo articolo 29-ter (si veda lett. b, comma 1, articolo 1 – v. supra).
- **per i magistrati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo** delle funzioni, l'osservanza del regime di incompatibilità previsto dal già richiamato articolo 5.

La disposizione introduce una gradualità di possibili sanzioni:

- ai sensi del comma 2, in caso di **grave inadempimento** agli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1, è prevista **la sanzione della decadenza**. Compete al presidente del tribunale per i giudici onorari ovvero al procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, investire la sezione autonoma del consiglio giudiziario. La sezione autonoma, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata la trasmette, con parere motivato, al CSM. Il CSM, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1;
- ai sensi del comma 3, invece, **nei casi di minore gravità**, possono essere disposte, in ragione della concreta rilevanza del fatto, **l'ammonimento o la sospensione del magistrato** dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno.

In base al comma 4 il CSM respinge la proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3, oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di **scarsa rilevanza**.

Il comma 5 prevede che nei casi di particolare gravità, che rendono incompatibile l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma può disporre, con provvedimento motivato, la **sospensione dalle funzioni** del magistrato fino alla decisione del CSM sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del CSM non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.

In ogni caso, quando è **pendente un procedimento penale** per gli stessi fatti oggetto della proposta di decadenza, il CSM può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-bis (comma 6 – su cui v. *infra*).

Il **nuovo articolo 30-septies**, rubricato «*Ulteriori disposizioni*», stabilisce che ai magistrati onorari confermati nel ruolo ad esaurimento, ovvero quelli in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116 del 2017, si applicano le disposizioni:

- in materia di coordinamento e organizzazione dell'ufficio del giudice di pace (**art. 8**) e dei vice procuratori onorari (**art. 15**);
- che disciplinano le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace (**art. 9**) e dei vice procuratori onorari (**art. 16**), nonché le attività delegabili, da parte del procuratore della Repubblica, a questi ultimi (**art. 17**);
- concernenti le cause di astensione e ricusazione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari (**art. 19**);
- riguardanti l'estensione al magistrato onorario dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, con particolare riferimento a imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni (**art. 20**);
- che stabiliscono la revoca dall'incarico, ove il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli (**art. 21, comma 5**);
- recanti la disciplina delle attività di formazione dei magistrati onorari di pace e dei vice procuratori onorari, affidate alla Scuola superiore della magistratura e a riunioni periodiche organizzate, rispettivamente, dal presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica (**art. 22**).

Con riferimento ai **solì magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie**, si prevede inoltre l'applicazione dell'**articolo 5** del decreto legislativo 116 del 2017, che regola le **cause di incompatibilità con la funzione di magistrato onorario**. Quanto alle incompatibilità previste per i magistrati onorari confermati che abbiano esercitato l'opzione per il regime di esclusività, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 29-ter (su cui v. *supra*), la quale contiene altresì una disamina della disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 116 del 2017.

Il **comma 2** dell'articolo 30-septies prevede che l'incarico di magistrati onorari confermati possa essere **temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico**, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie. La sospensione è disposta con decreto del **Ministro della giustizia**, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

Articolo 1, comma 1, lett. e)
(Modifiche all'articolo 31)

L'articolo 1, comma 1, **lettera e)**, modifica l'articolo 31 del d. lgs. 116/2017 al fine di specificare che **ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio** alla data di entrata in vigore del medesimo d. lgs. 116/2017 si applicano le **disposizioni di cui all'art. 30** (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio) **nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.**

La **lettera e) del comma 1 dell'articolo 1** reca modifiche all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017. La disposizione oggetto di modifica, nel testo attualmente vigente, prevede una disposizione transitoria in virtù della quale ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

Tali ultime disposizioni, infatti, sono state oggetto di abrogazione ad opera dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017.

Con la modifica apportata dalla disposizione in commento si prevede che ai medesimi soggetti continuino altresì ad applicarsi le **disposizioni in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio** di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, nel testo vigente alla data del **31 dicembre 2021.**

L'articolo 30 del d.lgs 116/2017, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, prevede, in particolare, che fino al 15 agosto 2025, il presidente del tribunale:

- può assegnare all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale; inoltre, a domanda, può assegnare i magistrati onorari già in servizio come giudici di pace. I giudici onorari di pace così assegnati all'ufficio per il processo possono svolgere i compiti e le attività previste dall'articolo 10; si tratta in particolare:
 - delle funzioni di aiuto e supporto al giudice professionale da parte del giudice onorario di pace;

- delle funzioni delegabili dal giudice professionale al giudice onorario di pace; o degli ambiti per i quali al giudice onorario di pace può essere delegata la pronuncia;
- delle modalità di svolgimento delle attività delegate in conformità alle direttive concordate con il giudice professionale;
- può assegnare la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale; a tal fine potrà derogare alla disciplina a regime che individua le condizioni per l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali. Tali condizioni, stabilite dall'art. 11, comma 1, sono connesse ai seguenti aspetti: dotazioni effettive di personale di magistratura; numero dei procedimenti pendenti, per i quali è stato superato il termine di ragionevole durata; numero dei procedimenti pendenti per giudice professionale; numero dei procedimenti sopravvenuti.;
- deve assegnare la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo.

Spetta al CSM stabilire il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati.

Si prevede altresì che sino al 31 dicembre 2025, i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale secondo quanto previsto dall'articolo 12. L'assegnazione ai collegi può avere luogo anche qualora non sussistano le condizioni indicate dall'articolo 11, comma 1.

Il comma 9 dell'articolo 30 stabilisce poi le funzioni e i compiti dei magistrati onorari già in servizio con riguardo al loro quarto mandato, nello specifico:

- i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività relative ad esso, secondo quanto previsto dall'articolo 10 decreto legislativo medesimo;
- i viceprocuratori onorari in servizio alla medesima data, invece, possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di aiuto al magistrato professionale e, sotto la sua direzione e coordinamento, di svolgimento di tutti gli atti preparatori; si tratta delle funzioni e dei compiti che sono individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo.

Pertanto, la delimitazione di compiti e funzioni stabilita dal comma 9 non opera nel caso in cui il CSM, con la conferma dell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze relativamente alla procura della Repubblica presso cui svolge i compiti spettanti a regime il viceprocuratore onorario oppure all'ufficio del giudice di pace cui è addetto il giudice onorario di pace oppure ancora al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede. Le esigenze di funzionalità appena richiamate sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni stabilite dall'articolo 11, comma 1.

Articolo 1, comma 1, lett. f), e comma 2
(Regime retributivo, previdenziale e fiscale)

La **lett. f)** del comma 1 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di **regime retributivo, previdenziale e fiscale** per i magistrati onorari confermati. Il successivo **comma 2** reca l'autorizzazione di spesa, in relazione alle novelle di cui alla medesima lett. f), e la norma di richiamo per la corrispondente copertura finanziaria.

La **lett. f)** inserisce quattro nuove disposizioni (articoli da 31-*bis* a 31-*quater*) nel decreto legislativo n. 116 del 2017, le quali disciplinano il regime previdenziale e fiscale per **i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento**.

Il nuovo **articolo 31-*bis*** prevede che il **compenso** non sia più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma **definito in via autonoma**: ai **magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via esclusiva**, è riconosciuto un **compenso annuo al netto degli oneri** riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, **di euro 58.840**, oltre a un trattamento di fine rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate (per i trattamenti di fine rapporto relativi alla generalità dei lavoratori dipendenti) dall'articolo 2120 del codice civile (commi 1 e 2). Il **compenso corrisposto è assimilato**, ai fini fiscali, **al reddito da lavoro dipendente**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f)², del TU delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986) e costituisce base imponibile previdenziale (comma 5).

Il decreto legislativo n. 116 del 2017, nell'introdurre l'organica riforma della magistratura onoraria, ha previsto (Capo XI – articoli da 29 a 31) una specifica disciplina per i magistrati onorari già in servizio. Più in generale occorre rammentare che, in base alla riforma, l'incarico di magistrato onorario avrebbe dovuto presentare le seguenti caratteristiche: avere natura inderogabilmente temporanea; svolgersi in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento

² Ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'articolo 50 del TU delle imposte sui redditi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1 (450), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#);

di attività lavorative o professionali; non determinare in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

A seguito di alcuni **rilevi** mossi all'Italia **dalla Commissione europea**³ sulla base del convincimento che la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non fosse pienamente conforme al diritto del lavoro dell'UE, il legislatore ha provveduto, con l'articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), a **modificare la disciplina dettata dal d.lgs. n. 116 del 2017 (art. 29) con riguardo ai magistrati onorari in servizio** prevedendo che essi possano essere **confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età** superando una prova valutativa. **I magistrati onorari confermati possono optare**, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della procedura valutativa, **per il regime di esclusività delle funzioni onorarie**.

Nel caso di opzione per **il regime di esclusività delle funzioni onorarie** ad essi è corrisposto **un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità**, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al **personale amministrativo giudiziario di Area III**, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta **un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al** su richiamato **personale amministrativo giudiziario** e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Viene infine precisato che il trattamento economico sopra descritto **non è cumulabile** con gli eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.

Per i magistrati onorari confermati che invece **non optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie** il **comma 7 dell'articolo 29** prevede la corresponsione di un **compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III**, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta **un'indennità giudiziaria** in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al citato personale amministrativo giudiziario e non

³ Il 15 luglio 2021 la Commissione aveva avviato una procedura di infrazione (2016/4081), inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia. Il punto nodale sollevato dalla Commissione era il mancato riconoscimento ai magistrati onorari dello *status* di lavoratori, in quanto dal diritto italiano essi erano all'epoca considerati volontari prestatori di servizi a titolo "onorario". Da tale mancato riconoscimento derivava l'assenza di una serie di tutele a favore degli stessi magistrati onorari, in ambiti quali le ferie, la maternità, la malattia, la giusta retribuzione, nonché l'abuso di contratti a tempo determinato che si succedono nel tempo (situazione già stigmatizzata in una precedente procedura di infrazione - EU-Pilot 7779/15/EMPL – cui aveva fatto seguito la riforma del 2017).

sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.

Inoltre, ai magistrati onorari che optino per la non esclusività trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116, nella parte in cui prevede che l'incarico onorario si svolga in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e che dunque al magistrato onorario non possa essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana (per le modifiche alla testé descritta disciplina **si vedano le schede relative alle lett. a-d) del comma 1 dell'art. 1).**

Successivamente l'articolo 15-bis del decreto legge n. 75 del 2023 (c.d. decreto PA-bis) ha previsto una **disciplina fiscale e previdenziale speciale** per i **magistrati onorari a esaurimento confermati** in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 5, del decreto-legge n. 75/2023, i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, sono iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

Alla medesima Gestione sono iscritti i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Nello specifico, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata; in particolare, l'onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della Giustizia⁴.

Ne consegue che sulla totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all'attività esercitata in regime di non esclusività deve essere calcolata la contribuzione ai fini IVS secondo le modalità e con l'applicazione delle aliquote previste per legge per i prestatori assicurati alla Gestione separata, ivi comprese, se dovute, le aliquote aggiuntive per maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Alla luce di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'obbligo contributivo decorre dalla data di pagamento dell'indennità relativa ai periodi successivi alla conferma dei magistrati del ruolo ad esaurimento all'esito delle procedure valutative del 2023.

Occorre rammentare infine che i **commi 370-373** dell'articolo 1 della **legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023)** hanno istituito un **fondo per la magistratura onoraria**, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli **oneri di natura economica e previdenziale** connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

⁴ Si veda anche la [circolare INPS 7 dicembre 2023, n. 100](#)

Il **comma 372** in particolare ha delineato il **regime previdenziale e assistenziale** da applicare ai magistrati onorari confermati in base all'opzione esercitata (regime esclusivo/non esclusivo), stabilendo che:

- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il **regime esclusivo** sono **iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti** dell'assicurazione generale obbligatoria **dell'INPS**;
- i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni **in via non esclusiva** sono **iscritti alla gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Al riguardo, si ricorda altresì che il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2024, ha approvato un decreto-legge, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, tra le quali la citata procedura n. 2016/4081, relativa al trattamento previdenziale dei magistrati onorari.

Ai magistrati onorari è riconosciuto inoltre il **buono pasto** nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario (comma 6).

Si ricorda che, in base all'art. 22 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021, se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti anche al fine della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 2016-2018 che riconosce alle amministrazioni la possibilità di istituire un servizio mensa ovvero, in alternativa, di attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.

Sono computate come attività giurisdizionali (anche ai fini economici), le giornate o loro frazioni dedicate alle **attività di formazione obbligatoria** (comma 7).

Quanto al **regime previdenziale** e fiscale, si recepisce il sistema (iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata) già introdotto dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e ribadito dall'articolo 1, comma 372 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), rispetto al quale viene dettata una più compiuta disciplina. Nel dettaglio, ai sensi del comma 3, **i magistrati onorari confermati** che abbiano optato per il **regime di esclusività** delle funzioni onorarie sono assicurati (presso l'INAIL) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti e alle seguenti altre forme di previdenza e assistenza sociale dell'INPS:

- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.

Il comma 4 specifica che i contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle suddette forme di previdenza e assistenza sociale sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il nuovo **articolo 31-ter** determina invece il compenso e il regime contributivo per i **magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva**.

Ad essi è corrisposto un **compenso annuo** al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di **euro 20.000** (comma 1), oltre a un trattamento di fine rapporto (comma 9), determinato secondo le modalità disciplinate (per i trattamenti di fine rapporto relativi alla generalità dei lavoratori dipendenti) dall'articolo 2120 del codice civile. Il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al **reddito da lavoro dipendente** ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (comma 6). Similmente a quanto previsto per i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva, anche in questo caso si prevede il riconoscimento del buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario (comma 7); sempre similmente a quanto previsto per i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva, le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali (comma 8).

Con riferimento, poi, al **regime contributivo** dei magistrati onorari che esercitano le **funzioni in via non esclusiva**, si segnala che essi sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e si applicano per intero le aliquote contributive, pensionistiche e aggiuntive, previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui i magistrati onorari svolgano attività lavorative aggiuntive; si prevede, dunque, modificando, sul punto, la disciplina vigente, che le aliquote in oggetto

siano applicate nella misura integrale, e non in quella ridotta prevista (nel regime della Gestione separata) per gli iscritti alla Gestione che siano assicurati anche presso altre forme obbligatorie di previdenza o che siano già titolari di pensione diretta. L'iscrizione in oggetto concerne – oltre al regime pensionistico – forme previdenziali di malattia, di maternità o paternità, di congedi parentali, di assegno per il nucleo familiare, di disoccupazione. I magistrati onorari di cui al comma 1 in esame sono altresì assicurati (presso l'INAIL) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 2). Il comma 3 specifica che la ripartizione dell'onere delle contribuzioni relative alla Gestione separata dell'INPS e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia.

Ferma restando l'iscrizione alla Gestione separata, i magistrati onorari:

- se hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono altresì l'iscrizione alla Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense (comma 4).
- se svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quella forense, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'Inps (comma 5).

A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi del nuovo **articolo 31-quater**, i compensi di cui ai suddetti articoli 31-bis e 31-ter saranno sottoposti ad **adeguamento** al costo della vita, con cadenza triennale, nella misura dello 0,98 per cento.

Il **comma 2** del presente **articolo 1** reca l'autorizzazione di spesa, in relazione alle novelle di cui alla suddetta **lett. f)** del **comma 1**, e rinvia per la corrispondente copertura finanziaria alle disposizioni di cui al successivo **articolo 4**.

Articolo 2

(Rimessione in termini e disciplina della conferma)

L'articolo 2 prevede la possibilità di bandire **ulteriori procedure valutative** qualora all'esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili. L'articolo disciplina altresì la **rimessione nei termini per la richiesta di conferma** a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda.

In primo luogo, l'articolo 2 prevede che, qualora **residuino risorse finanziarie**⁵ dalle precedenti procedure di conferma concluse, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, possa bandire una **nuova procedura valutativa** ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, (si veda al riguardo la scheda di lettura riferita all'articolo 1, comma 1, lett. a) del disegno di legge in esame) per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili. La delibera del Consiglio superiore della magistratura specifica altresì i criteri per la formazione della graduatoria dei candidati (**comma 1**).

Si prevede, inoltre, che entro sessanta giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera, **i magistrati onorari che non sono stati confermati** non avendo presentato domanda di partecipazione alle procedure già concluse, **possano partecipare** alle ulteriori procedure valutative di cui al comma 1 sino al compimento del settantesimo anno di età (**comma 2**).

Si stabilisce, dunque, che i magistrati confermati all'esito delle ulteriori procedure valutative di cui al comma 1, hanno l'obbligo di **restituire l'indennità** di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, ove percepita (**comma 3**).

Il **comma 4**, infine, reca la **copertura finanziaria**, autorizzando la spesa di 70.000 euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'art. 4 (*vedi infra*).

⁵ La disponibilità delle risorse è accertata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 3 **(Disposizioni transitorie)**

L'**articolo 3** reca **disposizioni transitorie** in materia di autorizzazione all'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti e di termine per l'adesione al regime di esclusività delle funzioni onorarie.

Il **comma 1** dell'articolo 3 prevede che i magistrati onorari confermati che sono pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In base all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. Il medesimo articolo 53 prevede, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, che verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Ai sensi del **comma 2**, i magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 6 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del presente disegno di legge (*vedi la relativa scheda*), possono chiedere di **esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame**, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo.

Si ricorda sul punto che il comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del presente disegno di legge, prevede che i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa, possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda.

Si stabilisce che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo all'esercizio dell'opzione ai sensi della disposizione in esame, provvede sulla domanda e, in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

Articolo 4 **(Disposizioni finanziarie)**

L'**articolo 4** reca l'autorizzazione di spesa necessaria alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

In particolare, il **comma 1** reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 1, comma 2, e 2.**

Il comma 2 reca le disposizioni di copertura finanziaria per fare fronte agli oneri derivanti dagli artt. 1, comma 2, e 2.

Più nel dettaglio si prevede una quantificazione degli oneri pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria**, di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Si ricorda che la disposizione da ultimo citata, per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al [decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#), anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033

- quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del **Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia**;

- quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'**autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150**, che stanziava risorse finalizzate all'istituzione e al funzionamento della Scuola superiore della magistratura.

Si fa presente al riguardo che tale ultima autorizzazione di spesa è stata recentemente rideterminata dall'articolo 16, comma 3, del [decreto-legge n. 75 del 2023](#).